

Art. 28 - Il Consiglio potrà per la trattazione e definizione di speciali affari o per l'esercizio di determinate incombenze, delegare i suoi poteri ad uno o più dei suoi membri o dei suoi soci. - Art. 29 - Le funzioni dei membri del Consiglio sono gratuite; tuttavia l'Assemblea può stabilire un'indennità a favore di alcuni di essi, in qualsiasi affidi speciali o tribuzioni. I membri del Consiglio sono esonerati dall'obbligo di prestare cauzione, e non contraggono, per effetto della loro gestione, altre responsabilità oltre a quelle determinate dal Codice di Commercio e del presente Statuto. Il membro del Consiglio che durante tre mesi non attende al proprio ufficio senza preventivo congedo, si intende dimissionario. - Art. 30 - Il Consiglio d'amministrazione si raduna non meno di sei volte l'anno, e le sue adunanze si ritengono legali quando interviene generalmente la metà dei membri che lo compongono. Le votazioni sono palese e segrete. Quest'ultimo modo dovrà essere adottato sempre quando sia domandato anche da un solo dei Consiglieri o i Sindaci. Quando si tratti di persone o di affari per cui taluni dei membri componenti il Consiglio abbiano un interesse diretto o indiretto, questi devono astenersi dal partecipare la discussione e la votazione. Le deli-

berazioni sono prese a maggioranza di voti. A parità di voti, nella votazione palese, prevale il voto del Presidente; nella segreta, la parità vale come rigetto dell'affare su cui si è deliberato.

Art. 31 - Gli atti del Consiglio e in genere, quelli della Società sono firmati dal Presidente e dal Segretario, o da chi li rappresenta. L'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio, in quanto non venga delegata ad altri, resta affidata al Presidente. L'amministrazione della Società sarà affidata ad un consigliere di turno. - Art. 32 - Il Consiglio d'amministrazione potrà fare adesione ai gruppi ed Associazioni regionali che si costituiranno tra i Sindaci agrari. La Società potrà fare parte di ogni federazione italiana di Consorzi Agrari.

Art. 33 - Il Segretario ha per incarico, oltre che per il Presidente e del Consiglio d'amministrazione, formare i processi verbali delle singole adunanze, tiene la corrispondenza, tiene un corso ed esattezza tutti i registri d'amministrazione. (CC)

In sua mancanza è supplito dal Vice segretario.

Paragrafo III - Comitato dei Sindaci.

Art. 34 - I Sindaci sono in numero di cinque, di cui tre effettivi e due supplenti, eletti di preferenza fra i soci. Essi durano in ufficio tre anni. Le loro



Palermo